



# CITTÀ DI ARESE

**Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs 50/2016 e smi, per  
l'affidamento dei servizi minimi di gestione integrata del verde  
pubblico di pertinenza della Città di Arese (MI)  
periodo dal 15 luglio 2020 al 14 dicembre 2020**

**CIG 8326581004**

---

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

---

Revisione: *Geom. D. Bottoli – maggio 2020*

*Visto:*

*Il Responsabile del Settore LLPP*

*Ing. Annapaola Menotti*

## SOMMARIO

### PARTE PRIMA – DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI SERVIZI

#### **Oggetto ed ammontare dell'appalto - Designazione, forma e dimensioni delle opere**

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Art. 2 - Descrizione dei servizi da eseguire

Art. 3 - Ammontare dell'appalto

Art. 4 - Modalità di esecuzione del servizio Art. 5 - Forma del contratto

Art. 6 - Elenco prezzi

Art. 7 - Revisione prezzi contrattuali

#### **Norme generali**

Art. 8 - Domicilio dell'appaltatore

Art. 9 - Conoscenza delle norme d'appalto

Art. 10 - Osservanza di leggi, regolamenti e norme in materia d'appalto

Art. 11 - Stipula del contratto

Art. 12 - Documenti contrattuali - Spese contrattuali

Art. 13 - Indicazione delle persone che possono riscuotere Art. 14 - Cauzione provvisoria

Art. 15 - Cauzione definitiva

Art. 16 – Riduzione delle garanzie

Art. 17 - Copertura assicurativa a carico dell'Impresa

Art. 18 - Subappalto

Art. 19 - Direzione dell'Esecuzione del Contratto

Art. 20 - Rappresentante dell'appaltatore sui lavori - Personale dell'appaltatore Art. 21 - Requisiti di sicurezza del cantiere

Art. 22 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore Art. 23 - Ordine dei servizi

Art. 24 - Verbale di consegna del servizio e durata giornaliera dei lavori - Lavoro straordinario e notturno – Reperibilità e pronto intervento

Art. 25 - Tempo utile per l'esecuzione dei servizi e penalità

Art. 26 - Danni di forza maggiore

Art. 27 - Anticipazioni - Pagamenti in acconto - Pagamenti a saldo Art. 28 - Certificato di regolare esecuzione

Art. 29 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio del servizio

Art 30 - accordo bonario

Art. 31 - Definizione delle controversie

Art. 32 - Rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM)

Art 33 – Sede operativa

### PARTE SECONDA – VEDASI DISCIPLINARE TECNICO

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

### **PARTE PRIMA – DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI SERVIZI**

#### **OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO DESIGNAZIONE, FORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE**

##### **Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per per oggetto l'affidamento della gestione integrata del verde pubblico di pertinenza del Comune di Arese **dal 15 luglio 2020 al 14 dicembre 2020** e con decorrenza dal verbale di consegna delle aree e di contestuale inizio delle attività.

Sono comprese nell'appalto tutte le lavorazioni e provviste principali e complementari, e relative assistenze, necessarie per eseguire a regola d'arte gli interventi di manutenzione generale del verde pubblico, compresi gli interventi necessari a garantire la sua perfetta conservazione.

##### **Art. 2 DESCRIZIONE DEI SERVIZI DA ESEGUIRE**

Tali servizi consistente in via esemplificativa e non esaustiva nel:

- pulizia delle aree verdi ;
- manutenzione completa del verde compreso quello interno agli edifici di proprietà dell'Amministrazione;
- manutenzione completa del verde sulle aree pertinenziali (plessi scolastici);
- manutenzione degli impianti di irrigazione;
- monitoraggio dello stato vegetativo e difesa fitosanitaria del verde pubblico.

L'Appaltatore dovrà inoltre raggiungere obiettivi specifici, quali:

- la pianificazione e l'organizzazione ottimale dei servizi in termini di costi e qualità, considerando la complessità degli interventi di manutenzione;
- l'individuazione ed esecuzione della migliore sequenza temporale degli interventi manutentivi;
- la garanzia delle condizioni di sicurezza per la cittadinanza.

(Vedere disciplinare Tecnico)

**Art. 3**  
**AMMONTARE DELL'APPALTO**

Gli importi complessivi presunti su base annuale, **IVA esclusa**, (che sono poi da intendersi automaticamente validi su base mensile per i servizi remunerati a forfait, dividendo per 5 mensilità) sono i seguenti (comprensivi dei costi di materiali, attrezzature, spese generali e utile d'impresa):

Descrizione del servizio a Forfait	Euro
<b>MANUTENZIONE BASE</b>	<b>€ 182.908,36</b>
<b>VERDE PERTINENZIALE (PLESSI SCOLASTICI)</b>	<b>€ 18.292,40</b>
<b>I° INTERVENTI PRESTAZIONALI</b>	<b>€ 12.757,73</b>
<b>RTO TOTALE A FORFAIT COMPRESI GLI ONERI DI SICUREZZA</b>	<b>€ 213.958,49</b>
<b>ONERI PER LA SICUREZZA - NON SOGGETTI AL RIBASSO</b>	<b>€ 4.279,17</b>
<b>Totale Importo dei lavori sottoposto a ribasso d'asta – del servizio a forfait</b>	<b>€ 209.679,32</b>

Per gli Oneri Specifici sugli interventi a Forfait sono stati valutati: le riunioni di coordinamento sulla Sicurezza, cassetta di pronto soccorso, transenne stradali, eventuale segnaletica stradale diurna e notturna, fornitura e gestione servizi igienici, assistenza alla viabilità, ecc...

L'importo dell'appalto è stato desunto sulla base dei prezzi del prezzario Regionale dei Lavori Pubblici della Regione Lombardia 2020 oltre al "Listino dei Prezzi Assoverde" edizione 2019-2021 oltre a nuovi prezzi non compresi nei listini indicati.

L'appalto è strutturato in due gruppi di prestazioni:

**a)** con servizi a forfait annuo che prevedono, il verde manutenzione base, il Verde pertinenziale (plessi scolastici), e I° interventi prestazionali;

**b)** con servizi a misura/economia da affidarsi a discrezione dell'Amministrazione;

fino ad una concorrenza contrattuale complessiva di **€ 213.958,49+IVA** sulla base dell'elenco prezzi facente parte del presente progetto;

L'Amministrazione di riserva altresì di estendere la durata temporale dell'appalto per utilizzare i ribassi di asta fino alla concorrenza di **€ 213.958,49+IVA**.

**Sempre nel rispetto del limite max di appalto** il Committente si riserva la facoltà di variarli in diminuzione/aumento nel corso dell'appalto.

**N.B.: l'Amministrazione si riserva altresì di scorporare le rotatorie dall'appalto per affidarle tramite sponsorizzazione**

Tale importo potrà subire variazioni, in più o in meno, nei limiti del quinto d'obbligo senza che l'Appaltatore possa nulla pretendere.

Se le variazioni saranno dovute all'eventuale aggiunta di nuove aree o diminuzione delle stesse per motivazioni oggettive (esempio: inizio cantieri per le diminuzioni - Vedasi poi l'art. seguente – e con la sola eccezione di eliminazione parziali delle prestazioni da un'area), ai fini della contabilizzazione di dette variazioni, si utilizzeranno i prezzi unitari di cui al prezzario Regionale dei Lavori Pubblici della Regione Lombardia 2020 oltre al "Listino dei Prezzi Assoverde" edizione 2019-2021 oltre a nuovi prezzi non compresi nei listini indicati, ai quali sarà applicato il ribasso d'asta offerto:

**Il contratto sarà stipulato per il periodo dal 15 luglio 2020 al 14 dicembre 2020.**

I dati dei volumi e delle caratteristiche delle aree sono presuntivi e tali dati verranno meglio definiti in fase di censimento all'avvio del contratto, **nulla incidendo ai fini del corrispettivo contrattuale.**

Il Committente si riserva la facoltà di variarli in diminuzione/aumento nel corso dell'appalto.

Tale importo potrà subire variazioni, in più o in meno, nei limiti degli art. 1660 e 1661 del C.C. senza che l'Appaltatore possa nulla pretendere.

I prezzi di cui sopra si intendono comprensivi di tutte le lavorazioni previste nel Capitolato (elaborazione dati di gestione su software, tagli erba completi, manutenzione piante, fioriere, fiori, siepi, verifiche fitosanitarie e di stabilità piante, reperibilità, pronto intervento, abbattimenti, ecc.).

L'importo contrattuale risulterà dalle somme dell'offerta, articolata per servizi e per interventi presentate dall'Appaltatore che risulterà aggiudicatario.

La percentuale di ribasso indicata in sede di offerta, secondo l'articolazione prevista nella Lettera d'Invito, sarà applicata, oltre che ai prezzi di cui sopra, anche ai nuovi prezzi che saranno concordati nel corso del contratto.

Le prestazioni remunerate con corrispettivo annuo a forfait sono vincolanti per l'Amministrazione. Gli importi extra, devono essere considerati valori presunti complessivi e quindi non vincolanti per l'Amministrazione. Quest'ultima quindi, si riserva la facoltà di ordinare i singoli lavori entro il limite massimo del valore complessivo stabilito tenendo conto delle effettive esigenze e delle reali disponibilità finanziarie legate alle Entrate e senza che l'Assuntore abbia nulla a pretendere qualora il valore economico dei lavori ordinati nell'esercizio sia inferiore al budget previsto come base di gara. Rimane inteso quindi che in caso di riduzione delle prestazioni extra, l'Assuntore non ha diritto a qualsivoglia compenso o indennizzo, a qualsiasi titolo, anche risarcitorio.

Si riporta all'attenzione del Concorrente che:

1. I dati fisici (m, mq, cad., n°, ecc.) della consistenza del patrimonio affidato in gestione così come riportati al documento "Allegati" sono soltanto indicativi. Nessun adeguamento ai compensi con corrispettivo a forfait sarà corrisposto qualora in fase di gestione si dovessero riscontrare consistenze diverse da quelle indicate nell'allegato. E' quindi onere del concorrente, prima della presentazione dell'offerta economica, valutare l'attendibilità dei dati forniti e tutte le circostanze che possano influire sui ribassi da offrire;
2. Al corrispettivo a forfait e alle voci dei prezzari di riferimento saranno applicati gli sconti d'asta offerti dal concorrente in fase di gara;
3. nessuna richiesta per speciali compensi potrà essere avanzata per lavori eseguiti in particolari condizioni e comunque difficili (lavori in luoghi disagiati, a qualunque dislivello dal piano terreno, in luoghi abitati, chiusi, ecc.).

**Art. 5**  
**MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

L'appalto è aggiudicato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett b) del D.Lgs 50/2016 la liquidazione avverrà "a corpo e a misura" .

Le prestazioni da fornire potranno essere aumentate o ridotte da parte dell'Amministrazione, per eventuali nuove esigenze, ferme restando le condizioni d'aggiudicazione, senza che l'aggiudicatario possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

**Art. 6**  
**ELENCO PREZZI**

L'importo dell'appalto è stato desunto sulla base dei prezzi del prezzario Regionale dei Lavori Pubblici della Regione Lombardia 2020 oltre al "Listino dei Prezzi Assoverde" edizione 2019-2021 oltre a nuovi prezzi non compresi nei listini indicati.

Tali prezzi oltre che delle spese generali ed utili, sono comprensivi d'ogni altro onere che l'appaltatore dovrà sostenere per la sicurezza dei lavoratori e, in particolare per i servizi compiuti, d'ogni spesa ed onere per fornitura, lavorazione, impiego, messa in opera per trasporti, carichi, scarichi e mezzi d'opera compresi i provvisori, ed ogni quant'altro occorrente per dare i lavori finiti in ogni parte e dettaglio.

**Art. 7**  
**REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI**

L'Appaltatore assume l'obbligo di portare a compimento il servizio oggetto dell'appalto, anche se, in corso d'esecuzione, dovessero intervenire variazioni delle componenti dei costi.

Ai sensi dell'art. art. 106 comma 1, del D.Lgs. n° 50/2016 si chiarisce che non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi, pertanto i prezzi unitari del concorrente aggiudicatario debbono ritenersi fissi ed invariabili per l'intera durata dell'appalto.

## **NORME GENERALI**

### **Art. 8**

#### **DOMICILIO DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore dovrà eleggere nel contratto domicilio a tutti gli effetti presso la sede dell'Amministrazione appaltante.

### **Art. 9**

#### **CONOSCENZA DELLE NORME D'APPALTO**

L'Appaltatore con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nel contratto, nel presente capitolato e in tutti gli altri documenti che del contratto fanno parte integrante, hanno carattere d'essenzialità.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'Appaltatore dichiara altresì di aver preso visione delle aree dove debbono eseguirsi i servizi e nelle aree adiacenti e d'aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei servizi, e pertanto di:

- Aver preso conoscenza delle condizioni locali, dei campioni e dei mercati d'approvvigionamento dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possano influire sull'esecuzione dell'opera;
- D'aver verificato la presenza l'esistenza di siti adatti al conferimento dei materiali di risulta;
- D'aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei servizi, oggetto dell'appalto, nonché della disponibilità d'attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei servizi posti in appalto;
- D'aver attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole del presente Capitolato Speciale, in modo particolare quelle riguardanti gli obblighi e responsabilità dell'Appaltatore.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei servizi, la mancata conoscenza di condizioni o sopravvenienza d'elementi ulteriori, salvo che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.

### **Art. 10**

#### **OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA D'APPALTO**

L'appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato speciale d'appalto è regolato:

- Dalle vigenti disposizioni di leggi, decreti e circolari ministeriali in materia d'appalto di servizi;
- Dal D.Lgs. n.50/2016, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e successive modifiche;
- Dalle disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro;
- Dalle leggi in materia di prevenzione e di lotta contro la delinquenza mafiosa;
- Dalla Legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865, n° 2248 allegato F (per quanto applicabile);
- Il Regolamento generale approvato con D.P.R 5. Ottobre 2010 n. 207 s.m.i.;
- Dal Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "dell'appalto", artt. 1655-1677;
- Dalle Leggi, decreti, regolamenti e le circolari vigenti nella Regione e nella Provincia nella quale deve essere espletato il servizio oggetto dell'appalto;
- Da tutte le normative vigenti in materia d'assunzione obbligatoria;
- Da tutte le leggi e norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, ed in particolare dall'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- Dalla normativa in materia di sicurezza ed in particolare Legge 3 Agosto 2007 n. 123.

In caso d'inottemperanza grave e reiterata agli obblighi precisati nel presente articolo è facoltà dell'Amministrazione appaltante di risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale.

## **Art. 11 STIPULA DEL CONTRATTO**

Il contratto sarà stipulato con atto pubblico le cui spese rimangono a carico dell'appaltatore.

Il contratto sarà stipulato "a corpo e misura" ai sensi ai sensi dell'art.3 comma 1 lettere dddd) ed eeeee) del D.Lgs 50/2016.

Nel contratto sarà dato atto che l'impresa dichiara d'aver preso conoscenza di tutte le norme previste nel presente Capitolato speciale.

La mancata stipula del contratto da parte dell'aggiudicatario nei termini stabiliti, comporterà la decadenza dell'aggiudicazione e l'attivazione, da parte dell'Amministrazione appaltante, della procedura per l'incameramento del deposito cauzionale provvisorio.

## **Art. 12 DOCUMENTI CONTRATTUALI - SPESE CONTRATTUALI**

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a. Relazione tecnico-illustrativa con indicazione inerenti la sicurezza

- b. Capitolato speciale d'appalto;
- c. disciplinare tecnico
- d. Elenco dei prezzi unitari;
- e. Planimetria generale delle aree a verde e delle strade soggette ad intervento;

TUTTO IL PROGETTO

Fanno inoltre parte integrante del contratto tutte le leggi e le norme vigenti in materia di fornitura di servizi.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di gara, quelle per redazione, copia, stipulazione e registrazione del contratto, quelle di bollo e di registro degli atti, occorrenti per la gestione dei servizi dal giorno dell'aggiudicazione a quello del certificato di regolare esecuzione.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili, o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

### **Art. 13**

#### **INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCOUTERE**

Nel contratto saranno indicate la persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in acconto o a saldo.

Tale autorizzazione dovrà essere comprovata, nel caso di ditte individuali, mediante certificato della Camera di Commercio e, nel caso di società, anche mediante appositi atti legali (atto costitutivo, statuto, delibera d'assemblea, certificato del competente tribunale, procura notarile). La cessazione o decadenza dell'incarico delle persone designate a riscuotere, ricevere o quietanzare, per qualsiasi causa avvenga, ed anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante.

In difetto, nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione stessa per pagamenti a persone non più autorizzate a riscuotere.

### **Art. 14**

#### **CAUZIONE PROVVISORIA**

1. Ai sensi dell'articolo 93, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, è richiesta una cauzione provvisoria di **€4.279,17.=**, pari al 2% (due per cento) dell'importo preventivato del servizio da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell'offerta.
2. La cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata fatta salva ogni diversa prescrizione di gara:

- a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
  - b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto del ministero delle attività produttive 12 Marzo 2004 n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 93, commi 4, 5, 6 e 8, del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50;
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso d'aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto o della concessione.
  4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
  5. In caso d'associazione temporanea d'impresa la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese associate.

#### **Art. 15**

#### **GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA**

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, e dell'articolo 123 del Regolamento generale, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa d'assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 103, commi 4 e 5, del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento dei lavori o d'analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità d'ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei servizi da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso d'aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

### **Art. 16**

#### **RIDUZIONE DELLE GARANZIE**

1. Ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, l'importo della cauzione provvisoria di cui all'articolo 30 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 31 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme U.E. della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme U.E. della serie UNI EN ISO 9000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del D.P.R. n. 34 del 2000.
2. In caso d'associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.
3. In caso d'associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote d'incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce all'attestazione SOA ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato qualora:
  - a) l'impresa abbia utilizzato, per la gara e per l'eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II;
  - b) l'impresa sia in possesso d'attestazione SOA in corso di validità, ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l'impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento.
6. In caso d'avvalimento ai sensi dell'articolo 89 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall'impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'impresa ausiliaria. L'impresa ausiliaria deve essere in possesso del predetto requisito solo in relazione all'obbligo di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 34 del 2000.

**Art. 17**  
**COPERTURA ASSICURATIVA A CARICO DELL'IMPRESA**

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone e/o cose, in virtù dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze occorse in occasione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi nominati dall'Appaltatore.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune di Arese dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore è responsabile per ogni eventuale danno che lo stesso o propri collaboratori, dipendenti, contraenti arrecheranno a persone e/o cose nello svolgimento delle attività connesse al presente Capitolato.

In ragione di quanto precede, senza limitare o ridurre le obbligazioni assunte in base al presente Capitolato Speciale d'Appalto, l'Appaltatore si impegna a stipulare le seguenti coperture assicurative:

- una polizza a garanzia della Responsabilità civile verso terzi ("RCT"), per danni (morte, lesioni personali e danni a cose) a Terzi con un massimale non inferiore ad € 1.000.000 per sinistro e periodo assicurativo in conseguenza a fatti verificatisi in relazione alle attività oggetto del presente Appalto. Si precisa che il Comune di Arese deve considerarsi Terzo.
- una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile prestatori d'Opera ("RCO") per infortuni e le malattie professionali subiti dai prestatori di lavoro di cui l'Appaltatore si avvarrà nell'esercizio della attività svolte oggetto del presente Capitolato con un massimale non inferiore ad € 1.000.000 per sinistro, con un limite per prestatore infortunato non inferiore ad € 500.000;

Le coperture assicurative avranno efficacia a partire dall'inizio dell'esecuzione del contratto e per tutta la durata contrattualmente prevista.

Eventuali franchigie, scoperti e limiti di polizza rimarranno a totale carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà trasmettere al Comune di Arese copia delle polizze di cui sopra - o relativa appendice di dichiarazione emessa dalla Compagnia di assicurazioni - prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, nonché si impegna a presentare copia della quietanza o appendice di proroga pervenire alla Società prima della scadenza di ogni periodo assicurativo.

Qualora l'Appaltatore abbia già stipulato una polizza a garanzia della Responsabilità civile verso terzi ("RCT") e/o una polizza a garanzia della Responsabilità civile prestatori d'Opera ("RCO") nei termini sopra indicati, potrà produrre un'appendice ai contratti nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto del presente capitolato, per tutta la durata del contratto.

L'Appaltatore sarà tenuto ad inviare alla Stazione Appaltante annualmente l'atto di quietanza dell'avvenuto pagamento del premio nonché dovrà notificare l'eventuale annullamento o recesso del contratto da parte dell'Assicuratore.

Resta inoltre inteso che l'Appaltatore dovrà essere in possesso delle assicurazioni obbligatorie previste dalla legge, tra le quali le assicurazioni contro gli infortuni per i propri dipendenti ai sensi di legge (INAIL – prevenzione contro gli infortuni e altre assicurazioni sociali) e le assicurazioni della Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) con massimale unico per evento non inferiore a quello previsto dalla legge per l'utilizzo e la circolazione di veicoli dell'Appaltatore nelle aree pubbliche o ad esse equiparate. =.

Tale polizza deve coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'approvazione dell'attestato di regolare esecuzione.

La polizza dedicata alla copertura dei danni derivanti dalla gestione dell'appalto, potrà essere non stipulata ove l'Appaltatore dimostri di possedere una polizza generale per la propria attività d'impresa che può essere estesa per quest'appalto.

## **Art. 18 SUBAPPALTO**

Il subappalto non può superare la quota del quaranta per cento dell'importo complessivo del contratto.

I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 80](#) del D.Lgs. 50/2016;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

L'affidatario dovrà depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni correlato dalla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

- su richiesta del subappaltatore.

#### **Art. 19**

#### **DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 300, comma 1, del D.P.R. n° 207/2010, sono svolte dal responsabile del procedimento.

Il direttore dell'esecuzione del contratto cura che il servizio cui è preposto sia eseguito a regola d'arte ed in conformità al contratto.

Al direttore dell'esecuzione del contratto fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla normativa vigente.

#### **Art. 20**

#### **RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE SUI SERVIZI PERSONALE DELL'APPALTATORE**

Prima dell'inizio dei servizi, l'Impresa ha l'obbligo di comunicare al Responsabile del procedimento e al Direttore dell'esecuzione del contratto il nominativo del Direttore tecnico del cantiere, che sarà un tecnico abilitato e iscritto al relativo Albo o Collegio professionale, competente per legge, all'espletamento delle mansioni inerenti ai servizi da eseguire.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto ha il diritto d'esigere il cambiamento o il licenziamento degli agenti, dei capi cantiere e degli operai dell'Appaltatore per insubordinazione, per incapacità o per grave negligenza. L'impresa deve garantire la copertura del ruolo di Direttore tecnico di cantiere per tutta la durata dei servizi e l'eventuale sostituzione di questa figura dovrà essere comunicata tempestivamente con lettera raccomandata alla Stazione appaltante; in caso di mancata sostituzione i servizi sono sospesi, ma il periodo di sospensione non modifica il termine d'ultimazione dei servizi stessi.

#### **Art. 21**

#### **REQUISITI DI SICUREZZA DEL CANTIERE**

Per quanto concerne la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18, 19 e 28 del D.Lgs. n° 81/2008.

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del D.Lgs. n° 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere che deve essere aggiornato ad ogni

mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni, tenendo conto delle indicazioni contenute nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) predisposto dalla stazione appaltante.

L'Impresa appaltatrice è obbligata ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nei servizi di cui al presente capitolato speciale le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi locali nonché ad assolvere gli obblighi inerenti la Cassa Edile e gli Enti assicurativi e previdenziali.

L'Impresa appaltatrice è obbligata, altresì, a prevedere l'osservanza delle norme sugli ambienti di lavoro e delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro sulla stessa materia e a dare, inoltre, informazione ai lavoratori ed alle loro rappresentanze sindacali in merito ai rischi d'infortunio e di malattie professionali che la realizzazione dell'opera presenta nelle diverse fasi.

Gravi o ripetute violazioni dei piani suddetti da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto vigila sull'osservanza del DUVRI.

Il Direttore tecnico di cantiere sarà responsabile del rispetto del DUVRI e del DVR da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei servizi.

Nel caso in cui mutassero le condizioni e le fasi esecutive previste in contratto, l'Appaltatore sarà tenuto a predisporre e presentare l'eventuale necessaria variante o integrazione al DVR già consegnato.

## **Art. 22**

### **ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Oltre agli oneri previsti nella descrizione delle opere da eseguire di cui al presente capitolato, nell'elenco prezzi, al Regolamento generale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- Il nolo, ed il degradamento degli attrezzi, degli utensili e dei macchinari e di tutte le opere provvisorie in genere, nessuna esclusa, e di quanto occorra all'esecuzione piena e perfetta dei servizi e dei loro spostamenti;
- I passaggi, le occupazioni temporanee, l'uso delle località di scarico definitivo ed il risarcimento dei danni per qualunque causa arrecati;
- L'immediato sgombero dai materiali di risulta e la pulizia del suolo pubblico, in caso di richiesta del Direttore dell'esecuzione del contratto;
- Le imposte di registro e bollo e tutte le altre imposte e tasse anche se stabilite posteriormente alla stipulazione del contratto, sia ordinarie che straordinarie, presenti e future;
- Ogni qualsiasi spesa conseguente ed accessoria, anche se non espressamente qui indicata;
- Comunicare alla Direzione dell'esecuzione del contratto nei tempi e modalità stabiliti dallo stesso, nei riguardi di notizie sul numero d'operai per giorno, con nominativo e qualifica, ore lavorative e livello retributivo, giorni in cui non si è lavorato e motivo e i servizi eseguiti; la mancata ottemperanza, o il ritardo d'oltre 10 giorni, da parte dell'Appaltatore a quanto suddetto sarà considerata grave inadempienza contrattuale;
- I pagamenti degli operai, secondo le norme dei contratti di lavoro vigenti;
- L'adozione nell'esecuzione di tutti i servizi, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;

- Ogni onere e responsabilità, sia civile sia penale inerente ai servizi appaltati sia verso la Stazione appaltante sia verso terzi e ciò nonostante il diritto di sorveglianza e direzione da parte della Stazione appaltante;

Oltre a provvedere alle assicurazioni e previdenze d'obbligo nei modi e termini di legge, rimanendo la Stazione appaltante completamente estranea a tali pratiche ed ai relativi oneri rimangono ad esclusivo carico dell'Appaltatore il soccorso ai feriti, ivi comprese le prime immediate cure d'assistenza medica e farmaceutica.

A garanzia di tali obblighi sulla tutela dei lavoratori si effettuerà sull'importo complessivo netto dei servizi, ad ogni stato d'avanzamento una particolare ritenuta dello 0,50%.

In caso di trascuratezza da parte dell'Appaltatore nell'adempimento dei suddetti obblighi, vi provvederà la Stazione appaltante, avvalendosi della ritenuta di cui sopra, senza pregiudizio, in alcun caso, delle eventuali peggiori responsabilità dell'Appaltatore verso gli aventi diritto.

Potranno essere fatte ulteriori ritenute sul credito dell'appaltatore fino a raggiungere l'importo della somma necessaria, qualora la ritenuta di cui sopra non sarà sufficiente. L'importo delle ritenute fatte per lo scopo sopra detto ed eventualmente non erogate, sarà restituito all'Appaltatore con l'ultima rata d'acconto.

Ogni più ampia responsabilità in caso d'infortunio, ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restandone sollevata la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla Direzione ed alla sorveglianza. All'impresa aggiudicataria è fatto assoluto divieto di dare qualsiasi tipo d'ordine o disposizione ai cantonieri o al personale di sorveglianza dell'Amministrazione appaltante.

L'Impresa appaltatrice dovrà usare tutte le cautele e assicurazioni possibili nell'eseguire le opere che potranno interferire o arrecare danno ad impianti e servizi esistenti.

Qualora nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danni ad impianti e servizi esistenti, l'Impresa dovrà provvedere a darne immediato avviso alla Direzione dell'esecuzione del contratto. In caso d'eventuali danneggiamenti prodotti questa Amministrazione rimarrà comunque sollevata da ogni risarcimento danni e da ogni responsabilità sia civile che penale che ne consegua.

Rimane ben fissato che anche nei confronti di proprietari d'opere, di qualsiasi genere e tipo, danneggiate durante l'esecuzione dei servizi, l'unica responsabile resta l'Impresa, rimanendo del tutto estranea l'Amministrazione appaltante, da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.

## **Art. 23 ORDINE DEI SERVIZI**

L'ordine dei servizi sarà disposto generalmente con comunicazione scritta o via mail, ma l'appaltatore dovrà procedere anche su semplice ordine verbale o telefonico dell'Ufficio Tecnico, fermo restando il suo obbligo di richiedere relativa conferma scritta.

In particolare l'appaltatore, ogni qualvolta riscontrasse una situazione di pericolo dovrà darne immediato avviso al Settore Tecnico, provvedendo senza indugio a tutte quelle opere precauzionali che il criterio e l'arte suggeriscono.

I servizi dovranno essere condotti con personale e mezzi d'opera adeguati all'importanza dei servizi in accordo e in conformità alle disposizioni impartite dai tecnici dell'Ufficio Tecnico preposti alla direzione e sorveglianza delle opere manutentive.

L'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i servizi nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò non vada a danno della buona riuscita dei servizi, alle prescrizioni sulle misure di prevenzione e sicurezza del lavoro sui cantieri ed agli interessi dell'Amministrazione appaltante.

L'inizio ed il termine dei servizi da eseguirsi dovranno essere tempestivamente segnalati al committente.

La Ditta Appaltatrice deve, inoltre, fornire all'Amministrazione Comunale un recapito telefonico che consenta di entrare in contatto 24 ore su 24 con il responsabile della stessa.

#### **Art. 24**

#### **VERBALE DI CONSEGNA DEL SERVIZIO DURATA GIORNALIERA DEI SERVIZI – SERVIZIO STRAORDINARIO E NOTTURNO – REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO**

L'esecuzione del servizio ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, redatto in contraddittorio con l'Appaltatore, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

In considerazione della necessità di garantire l'espletamento del servizio, trattandosi di un servizio di pubblico interesse,, è facoltà dell'Amministrazione Committente procedere in via d'urgenza alla consegna del servizio, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art.32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il direttore dell'esecuzione, in tal caso, provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

L'Amministrazione consegnerà all'Appaltatore le aree a verde, oggetto dell'appalto nello stato di fatto in cui si trovano.

Con verbale di consegna, redatto in contraddittorio tra il Committente e il Capo Commessa incaricati rispettivamente dall'Amministrazione e dall'Appaltatore, l'Appaltatore prenderà in consegna le suddette aree assumendo tutte le responsabilità del caso.

L'Appaltatore avrà inoltre in consegna tutte le fontane e le attrezzature, ecc. , ove esistenti, presenti nelle aree comprese nella consegna, sempre nello stato di fatto in cui si trovano.

I servizi e le responsabilità contrattuali decorreranno, anche in pendenza del perfezionamento del contratto, dalla firma dei verbali di consegna ed avranno termine alla scadenza del contratto.

Con la firma del verbale di consegna l'Appaltatore assume comunque l'impegno di fornire tutte le prestazioni, i servizi e le attività descritte nel capitolato speciale d'appalto e nel disciplinare tecnico di appalto e nell'offerta

senza che possa trovare giustificazione alcuna per la mancata o incompleta documentazione o per qualsiasi altro motivo.

L'orario giornaliero dei servizi sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i servizi sono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.

Al di fuori dell'orario normale – come pure nei giorni festivi – l'Appaltatore non potrà a suo arbitrio far eseguire servizi che richiedano la sorveglianza da parte dell'Appaltante; se, a richiesta dell'Appaltatore, la Direzione dell'esecuzione del contratto autorizzasse il prolungamento dell'orario, l'Appaltatore non avrà diritto a compenso od indennità di sorta, ma sarà invece tenuto a rimborsare all'Appaltante le maggiori spese d'assistenza.

L'Appaltatore dovrà garantire la reperibilità del Capo Commessa, del suo vice e dei suoi incaricati, al fine di fronteggiare in qualsiasi momento, anche nei giorni festivi e di notte, le emergenze, le situazioni di pericolo o di inagibilità.

Gli addetti a tale compito dovranno essere dotati di telefono cellulare e poter disporre degli uomini, dei mezzi e delle attrezzature atte ad eliminare il pericolo e/o il danno incombente (messa in sicurezza).

Deve essere garantito il **pronto intervento** per attività di messa in sicurezza afferente il verde pubblico entro 45 minuti dalla chiamata.

Con particolare riferimento al presente servizio, l'Appaltatore dovrà risolvere o mettere in sicurezza le seguenti principali situazioni di emergenza:

- taglio di rami pericolosi od ostacolanti le proprietà limitrofe e/o la viabilità, anche per quanto attiene cartelli di segnaletica stradale, pubblicitari, toponomastica, indicazioni ditte;
- rimozioni immediata di alberi piantati in terreni laterali o di ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere;
- ripristino o messa in sicurezza di piccoli danni anche se causati da atti di vandalismo (relativi a cartelli, segnaletica, steccati, recinzioni e arredi);
- eliminazione di eventuali pericoli e/o riassetto di lastre cementizie in percorsi pedonali smossi o elementi di pericolo nelle viabilità;
- la raccolta e smaltimento, in tempo reale, del materiale a rischio igienico eventualmente rilevato;
- abbattimento di alberi pericolanti compreso smaltimento ;

Per situazioni di estrema gravità, qualora necessario, l'Assuntore provvederà ad informare tempestivamente ed a coordinarsi anche con le Autorità preposte alla gestione territoriale (Polizia Municipale, VVF, CRI, ecc.) e con il Responsabile reperibile dell'Amministrazione qualora nominato.

**Art. 25**  
**TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO E**  
**PENALITÀ, RISERVE**

Il tempo utile per portare a compimento ogni taglio completo dell'erba in tutte le aree indicate, comprensive di parchi, rotatorie, piste ciclabili e cigli strada, è di massimo 15 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data indicata dal Direttore per l'Esecuzione. Per gli altri servizi si concorderanno di volta in volta le scadenze in base alle necessità e alla complessità del servizio.

Le date potranno subire variazioni in base all'andamento stagionale. Le eventuali variazioni dovranno essere comunicate all'Appaltatore con un preavviso minimo di 3 giorni naturali e consecutivi.

La penale per ogni giorno di ritardo oltre al termine indicato per la fine dei servizi richiesti, e/o per ogni giorno di ritardo nell'inizio dei servizi, è stabilita in **€ 100,00.=** giornaliera.

Qualora le scadenze indicate per lavorazioni differenti si dovessero sovrapporre, per il calcolo delle eventuali penali si terrà conto di ogni singola scadenza non rispettata.

Sarà applicata una penale forfetaria pari a **€ 200,00.=** nel caso di servizi eseguiti in maniera difforme dalle prescrizioni tecniche impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto .

La penale per il mancato rispetto dei tempi previsti per l'attivazione e l'esecuzione delle attività di pronto intervento (servizio reperibilità, servizio emergenza): penale pari a 1.000,00 EURO (mille EURO) per ogni ritardo e/o inadempienza o 500,00 EURO (cinquecento EURO) per ogni ora di ritardo. Ad insindacabile giudizio del RUP, sarà applicata la penale più confacente alla gravità dell'emergenza

La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, l'Appaltatore potrà presentare per iscritto all'Amministrazione proprie deduzioni difensive. La scadenza di tale termine senza che l'Assuntore abbia presentato le proprie controdeduzioni equivale all'accettazione definitiva della contestazione e relativa penale.

Anche qualora il RUP respinga motivatamente le argomentazioni difensive presentate dall'Assuntore le penali si intendono applicate definitivamente.

Qualora l'appaltatore ritenga di aver diritto di somme eccedenti quelle contrattuali, ne da comunicazione tempestivamente e comunque prima dell'emissione della fattura relativa alla mensilità cui si riferisce la richiesta. Entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta il RUP si esprimerà motivatamente in merito.

In nessun caso verranno riconosciute legittime modifiche al servizio non disposte espressamente dal direttore di esecuzione o dal RUP.

Resta fermo quanto previsto dall'art 30 del presente CSA

## **Art. 26 DANNI DI FORZA MAGGIORE**

L'Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze, le misure e opere provvisorie atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose.

Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente e in ogni caso, sotto pena di decadenza, entro 3 (tre) giorni dalla data dell'evento, in modo che si possa procedere alle constatazioni opportune e pena la decadenza dal diritto alla non applicazione della penale relativa.

I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dell'Esecuzione del contratto che redigerà apposito verbale.

L'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i servizi, rimanendo inalterata la sola zona deldanno e fino all'accertamento di cui sopra.

Non sono considerati danni per causa di forza maggiore quelli provocati dalla negligenza dell'Appaltatore e da invasione o infiltrazione d'acque di qualsiasi specie e provenienza, quali smottamenti nei tagli degli scavi, interramenti di cunette, ecc.

Non sono in ogni caso accreditati all'Appaltatore compensi per danni, di qualunque entità e ragione, alle opere così dette provvisorie, quali ponti di servizio, ecc., agli attrezzi e mezzi d'opera, alle provviste nonché ai materiali non ancora posti in opera.

Il compenso per quanto riguarda i danni per causa di forza maggiore alle opere è limitato all'importo di quanto necessario per l'occorrente riparazione, valutato ai prezzi ed alle condizioni di contratto.

Nessun compenso è dovuto all'Appaltatore per eventuali maggiori attività conseguenti ad eventi atmosferici avversi, anche di notevole entità, statisticamente prevedibili.

E' a carico dell'Appaltatore il totale risarcimento dei danni di qualsiasi tipo conseguenti a negligenza dell'Appaltatore stesso.

## **Art. 27**

### **ANTICIPAZIONI – PAGAMENTI IN ACCONTO – PAGAMENTI A SALDO**

Sul valore del contratto di appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016.

Tutte le lavorazioni previste nel disciplinare tecnico e nel presente capitolato sono a carico della Ditta Appaltatrice e si intendono remunerate nel corrispettivo forfettario mensile.

L'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre e trasmettere i programmi di esecuzione delle lavorazioni, tali interventi saranno controllati dal Comune. Resta inteso che tutte le lavorazioni che non saranno eseguite verranno decurtate dal corrispettivo forfettario mensile.

Le prestazioni potranno essere liquidate, compatibilmente con i tempi di sottoscrizione del contratto, con le seguenti modalità:

1) il pagamento del canone a forfait fisso è liquidato con rate a cadenza mensile (salvo il pagamento dell'ultima rata a saldo) posticipato, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura al Protocollo dell'Ente e previa verifica della conformità dell'esecuzione dell'incarico e della regolarità contributiva.

In caso di A.T.I. è prescritta la fatturazione dalla sola Impresa Mandataria, per nome e conto di tutte le imprese associate, mentre in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimo.

#### **interventi extra**

Per le attività compensate a misura o a corpo, i corrispettivi, saranno determinati sulla base della relativa contabilità.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei servizi è operata **una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi**, nulla ostando, in sede di approvazione dell'attestato di regolare esecuzione.

L'emissione d'ogni certificato di pagamento è subordinata all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore, nonché degli eventuali subappaltatori.

Soltanto dopo l'avvenuto adempimento del suddetto obbligo, la Stazione appaltante provvederà all'emissione di certificati di pagamento degli stati d'avanzamento dei lavori e alla liquidazione dello stato finale.

Le eventuali inadempienze saranno segnalate agli organismi istituzionali preposti alla tutela dei lavoratori.

Si precisa che il pagamento degli stati d'avanzamento dei lavori sarà subordinato alle verifiche di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n° 602, introdotto dall'art. 2, c. 9, del d.l. 3 ottobre

2006, n° 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n° 286 e secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.

#### **Art. 28**

##### **ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Al termine del servizio, dopo l'emissione del verbale d'ultimazione del servizio, il Direttore dell'esecuzione del contratto, dopo avere compiuto le opportune verifiche sul soddisfacimento di tutti gli obblighi ed oneri prescritti dal contratto e dalle leggi vigenti e dopo aver verificato che tutte le contestazioni emesse in sede di controllo del territorio siano state chiuse con gli opportuni interventi di manutenzione, emetterà il Certificato finale di regolare esecuzione del servizio.

L'emissione del Certificato finale di regolare esecuzione del servizio avverrà entro 3 mesi dalla data del verbale d'ultimazione del servizio.

Contestualmente all'emissione del Certificato finale di regolare esecuzione del servizio sarà emesso il certificato di pagamento relativo all'ultima rata.

Con l'emissione dell'attestato finale di regolare esecuzione del servizio, dopo l'avvenuta esecutività del provvedimento d'approvazione dello stesso certificato, sarà liquidata la rata finale e potranno essere sbloccate le trattenute a garanzia.

#### **Art. 29**

##### **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEL SERVIZIO**

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità d'ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
  - a) frode nell'esecuzione dei servizi o reati accertati ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50;
  - b) inadempimento alle disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto riguardo ai tempi d'esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
  - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
  - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
  - e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
  - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei servizi nei termini previsti dal contratto;
  - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
  - i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dell'Esecuzione del contratto, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
  - l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.T.S. oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
  3. Nei casi di rescissione del contratto o d'esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei servizi.
  4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dell'esecuzione del contratto e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso d'esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
  5. Nei casi di rescissione del contratto e d'esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza d'ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
    - a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei servizi di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei servizi posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei servizi eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
    - b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
      - b.1. L'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto d'aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei servizi e l'importo netto degli stessi risultanti dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
      - b.2. L'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara d'appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
      - b.3. L'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e certificato di regolare esecuzione dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, d'ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

### **Art. 30 ACCORDO BONARIO**

1. Ai sensi dell'articolo 205, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, qualora, a seguito della formulazione di riserve, l'importo economico dei servizi comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare

immediatamente, e comunque prima dell'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione, l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura, al fine di valutare l'attivazione l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

### **Art. 31**

#### **DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 30 e l'appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il comma 2.
2. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Milano ed è esclusa la competenza arbitrale.
3. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

### **Art. 32**

#### **RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)**

L'affidatario dei servizi dovrà impegnarsi, con oneri a totale carico dello stesso, a rispettare i criteri ambientali minimi (CAM), relativi all' "Affidamento del servizio di gestione del verde pubblico" di cui al DM 13/12/2013, adottati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATTM) le cui indicazioni si intendono integralmente richiamate per le parti applicabili.

Nello specifico la conformità ai CAM in relazione ai pertinenti requisiti tecnici di base e alle condizioni di esecuzione/clausole contrattuali riguarda in particolare modo:

##### **MATERIALE VEGETALE DA METTERE A DIMORA**

Alberi, arbusti, cespugli, erbacee da mettere a dimora devono:

-essere adatti alle condizioni ambientali e di coltivazione del sito di impianto, ove per "condizioni ambientali e di coltivazione" si intendono le caratteristiche climatiche e dei terreni (esempio: livelli di acidità del suolo, precipitazioni medie, temperature nel corso dell'anno, ecc.)

-essere coltivati con tecniche di lotta integrata utilizzando substrati privi di torba  
presentare caratteristiche qualitative tali da garantirne l'attecchimento (dimensioni e caratteristiche della zolla e dell'apparato epigeo, resistenza allo stress da trapianto, stabilità, ecc.)

-non presentare fitopatogeni che potrebbero inficiarne la sopravvivenza o renderne più difficoltosa la gestione post-trapianto-appartenere a specie che non siano state oggetto, negli anni precedenti, di patologie endemiche importanti nel territorio del sito di impianto.

##### **CONTENITORI ED IMBALLAGGI DEL MATERIALE VEGETALE**

Il materiale vegetale da mettere a dimora deve essere fornito in contenitori/imballaggi riutilizzabili c/o riciclati, che supportino la qualità e la crescita dei sistemi radicali i quali, ove non destinati a permanere con la pianta per tutta la sua durata di vita, dovranno essere restituiti al fornitore delle piante, se diverso dall'aggiudicatario, insieme agli altri imballaggi secondari eventualmente utilizzati.

##### **CONSUMO DI ACQUA**

L'aggiudicatario deve adottare pratiche di irrigazione che consentano una riduzione del consumo di acqua ivi inclusa la pacciamatura, almeno nelle zone interessate a fenomeni di eccessiva evaporazione ed in cui sia di possibile attuazione.

##### **TAGLIO DELL'ERBA E POTATURE**

#### a) OPERAZIONI DI TAGLIO DELL'ERBA

L'Impresa dovrà provvedere al taglio dell'erba dei prati e di tutta la vegetazione infestante, compresi i ricacci di specie arbustive e arboree ecc., che possono essere tagliati con l'uso di falciatrici, trinciatrici e decespugliatori muniti di lama, a partire dal momento reputato idoneo dal Direttore dell'esecuzione del contratto o suo delegato. Per "taglio erba" è da intendersi sia il taglio della vegetazione a consistenza erbacea sia il taglio di macchie di vegetazione infestante costituita da rovi, vitalbe, canne, ricacci di essenze arboree, ecc., presenti all'interno delle aree a prato. E' compreso il taglio delle erbe, piante suffruticose canne ecc. i presenti lungo il bordo esterno dei cordoli di delimitazione di parchi o aiuole o percorsi, la pulizia delle canalette di raccolta delle acque meteoriche.

L'offerente deve prevedere l'utilizzo di tecniche di taglio dell'erba a basso impatto ambientale in base alla localizzazione, estensione e importanza dell'area verde da trattare nei tappeti ornamentali o in contesti ad elevato valore storico-culturale mentre, nei parchi estensivi periferici, la fienagione.

#### b) POTATURA DI ARBUSTI E SIEPI

La potatura di manutenzione degli arbusti andrà effettuata dall'Impresa con personale capace guidato da un proprio tecnico specializzato, nel rispetto delle caratteristiche ed esigenze delle singole essenze.

In ogni caso la potatura dovrà essere di "rimonda" per l'eliminazione di rami secchi o danneggiati e/o pedonale di "contenimento" finalizzata a mantenere la forma definitiva delle piante e per consentire il libero passaggio e la visibilità.

Nel caso delle siepi dovrà essere garantita inoltre una forma regolare ed uniforme per tutta la lunghezza dell'impianto.

Per gli arbusti con infiorescenze decorative andranno rispettate le modalità e le epoche di taglio dei rami per non compromettere l'emissione di fiori già durante l'inizio della prima stagione vegetativa successiva all'impianto.

L'intervento deve comprendere anche il taglio alla base di specie infestanti cresciute all'interno di siepi e arbusti (tipo ailanti, rovi, canne, ecc).

Ogni altro tipo di potatura dovrà essere autorizzato dal Direttore dell'esecuzione del contratto o suo delegato.

#### c) POTATURA ALBERI – ABBATTIMENTO ALBERI

La potatura degli alberi deve essere di norma eseguita con la tecnica del taglio di ritorno su rami di ordine inferiore di idonea grandezza (cioè non troppo piccoli rispetto al ramo reciso – normalmente il diametro della cima di ritorno deve essere pari ad almeno 1/3 del diametro del ramo reciso) , con andamento tendenzialmente verticale, che assumeranno funzione di nuova cima; i tagli dovranno essere di diametro contenuto; tale diametro è correlato alle dimensioni della pianta e di norma non dovrà essere superiore a cm. 8-10 circa.

Oltre al contenimento della chioma andrà eseguito un oculato diradamento della stessa secondo le necessità, recidendo rami scarsamente vitali , anticipando in tal modo l'auto potatura della pianta.

Nella potatura dei pini d' Aleppo l'asportazione della massa fotosintetizzante (aghi vitali) non dovrà superare il 30% di quella iniziale.

Nel Pinus Pinea deve essere assolutamente rispettata la cima e la potatura consisterà in un diradamento della chioma (taglio all'inserzione di rami poco vitali o troppo fitti, di diametro contenuto (normalmente non superiore a cm. 6-8 circa) con eventuale raccorciamento di qualche ramo laterale, sempre con la tecnica del taglio di ritorno come sopra indicata.

La potatura degli alberi deve essere di norma eseguita durante il periodo di riposo vegetativo invernale (indicativamente da novembre a metà marzo); la Direzione d' Esecuzione del contratto si riserva la facoltà di ordinare la potatura degli alberi anche durante la stasi vegetativa estiva (potatura verde), con piante caducifoglie fogliate , senza che ciò possa dare adito ad alcuna rivalsa da parte dell' Impresa.

E' facoltà della Direzione d' Esecuzione del contratto ordinare potature da eseguire con modalità e tempi diversi da quanto sopra indicato, allo scopo di affrontare emergenze o casi particolari, senza che ciò possa dare adito ad alcuna rivalsa da parte dell' Impresa.

L' abbattimento degli alberi va eseguito con il taglio del tronco leggermente al di sotto della superficie del terreno, senza lasciare sporgenze. Su insindacabile giudizio della Direzione d' Esecuzione del contratto è possibile in casi di effettiva difficoltà operativa per il taglio al di sotto della superficie del terreno, lasciare una porzione di tronco sporgente da terra (il c.d. sedile) di altezza definita dalla Direzione d' Esecuzione del contratto (di norma cm.60 circa).

L' abbattimento e la potatura degli alberi devono essere eseguiti procedendo con il taglio della pianta a partire dall' alto, producendo porzioni di dimensioni contenute, tali da non arrecare danni a persone, animali, altri alberi, linee tecnologiche, manufatti e cose in genere eventualmente presenti nelle vicinanze della pianta trattata. Quando necessario, sempre per evitare danni, si dovrà altresì procedere calando a terra assicurate con una corda le porzioni tagliate

#### CARATTERISTICHE DEGLI AMMENDANTI

Gli ammendanti utilizzati devono essere esclusivamente ammendanti compostati misti e/o ammendanti compostali verdi, conformi alle prescrizioni della normativa in materia di fertilizzanti, D. Lgs. n. 75/2010 e s.m.i.

#### GESTIONE RESIDUI ORGANICI

I residui di potatura prodotti durante l'esecuzione del servizio devono essere gestiti come nel seguito specificato.

I residui organici (foglie secche, residui di potatura, erba, ecc.) prodotti nelle aree verdi, devono essere compostati in loco o cippati "in situ" e utilizzati come pacciame nelle aree idonee per ridurre il fenomeno di evaporazione dal terreno.

Qualora il compostaggio in loco non fosse tecnicamente possibile e, ove tali residui non potessero essere interamente utilizzati come pacciame nelle aree verdi gestite nell'ambito del contratto, le eccedenze di tali rifiuti organici debbono essere compostate in impianti autorizzati oppure, ove abbiano le caratteristiche fisiche adeguate, debbono essere utilizzate come biomassa per esigenze termiche della stazione appaltante o di enti limitrofi.

#### PIANTE ED ANIMALI INFESTANTI

Qualsiasi pianta o animale sospetto di essere invasivo, deve essere immediatamente segnalato all'amministrazione aggiudicatrice affinché siano presi opportuni provvedimenti appositamente concordati.

#### FORMAZIONE DEL PERSONALE

Il personale addetto ai lavori di giardinaggio deve essere formato in tema di pratiche di giardinaggio ecocompatibili e deve saperle applicare nell'esecuzione del servizio. Tale formazione deve comprendere argomenti quali:

- tecniche di prevenzione dei danni provocati da parassiti, malattie e infestanti tramite «cella di specie e di varietà di piante ed alberi e processi termici;
- nozioni sui prodotti fitosanitari, caratteristiche e indicazione di quelli autorizzati per essere impiegati nella produzione biologica, nozioni sull'uso di prodotti basati su materie prime rinnovabili, sul maneggiamento, la gestione di prodotti chimici e dei loro contenitori, sull'uso legale ed in sicurezza di pesticidi, di erbicidi, e tecniche per evitare fenomeni di resistenza indotta dei parassiti alle sostanze chimiche usate, sull'uso e le caratteristiche del compost;
- pratiche di risparmio idrico ed energetico;
- gestione e raccolta differenziata dei rifiuti.

#### RAPPORTO PERIODICO

Il contraente deve presentare ogni anno una relazione contenente informazioni sulle pratiche adottate per la gestione ed il controllo dei parassiti, sul nome commerciale e le quantità dei fertilizzanti, dei fitofarmaci e dei lubrificanti impiegati, sulle operazioni di potatura effettuate ed eventuali indicazioni per migliorare la qualità dei suoli e dell'ambiente.

#### ATTREZZI E MACCHINE

Le attrezzature da utilizzare devono essere tecnicamente efficienti, dotate di tutti quegli accessori necessari a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni, secondo quanto prescritto dalle normative vigenti in Italia e nella U.E., con l'obbligo di mantenerle nel tempo in perfetto stato di funzionalità.

Ogni ditta aggiudicataria del singolo lotto dovrà possedere attrezzatura idonea alla tipologia di servizio da effettuare per il proprio lotto.

La ditta dovrà inoltre garantire all'occorrenza la predisposizione dei previsti dispositivi di segnaletica, necessari ogni qualvolta si andrà ad operare su strade, nonché il personale idoneo a regolare la viabilità in presenza di cantiere.

### **ART 33 SEDE OPERATIVA**

L'Appaltatore dovrà disporre, nell'ambito di un'area compresa **nel raggio di venti chilometri da Arese**, e per tutta la durata dell'appalto, di una o più sedi con ambienti destinati all'attività di gestione, comprendente locali per il ricovero delle attrezzature, attività lavorative, veicoli e materiali, così da poter effettuare in qualunque ora del giorno e della notte immediati interventi in ordine ai servizi appaltati.

L'Appaltatore del servizio dovrà gestire un sistema di magazzino, nella forma più opportuna, per poter rispondere alle esigenze di:

- pronto intervento;
- interventi gestionali diversi;
- deposito e custodia per conto del Comune di materiali reimpiegabili.

L'Appaltatore dovrà inoltre assicurare, per tutta la durata dell'appalto, la disponibilità di attrezzature nel numero necessario a garantire il servizio.

La mancata strutturazione della sede operativa costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta la risoluzione del contratto